

# Comune di Rossa

Provincia di Vercelli

N.19/2017

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175.

\*\*\*\*\*

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità previste dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

### All'appello risultano:

Cognome e Nome	<b>Presente</b>
1. ROTTA ALEX - Sindaco	Sì
2. DEFILIPPI MARCO - Consigliere	Sì
3. ANTONIETTI FABIO - Consigliere	Sì
4. ZENONE CONSUELO - Consigliere	Sì
5. LICINI ENRICA - Consigliere	Sì
6. ARGESE RICCARDO - Consigliere	Sì
7. ZALI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. PARETI SIMONE - Consigliere	Sì
9. DE DOMINICI GIAN PAOLO - Consigliere	Sì
10. ARBELLIA TIZIANO - Consigliere	Sì
11. CONTI OSVALDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti	: 11
Totale Assenti	: 0

Partecipa all' adunanza il Segretario Comunale DOTT. PIERLUIGI MAROCCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROTTA ALEX – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175.

Il **Sindaco Presidente** propone l'adozione del seguente atto deliberativo:

### Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### DELIBERA

**I.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

II. di mantenere le partecipazioni societarie, così come indicato nel citato Allegato A;

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**IV.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

**VI.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO:** il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio F.to dott. Michele ORSO

**VISTO:** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio F.to dott. Michele ORSO

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;

Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere tecnico favorevole;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere finanziario favorevole;

All'unanimità di voti degli undici consiglieri presenti e votanti;

# DELIBERA

Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to ROTTA ALEX

### IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

Nr. 196 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10-ott-2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Lì, 10-ott-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

F.to DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

La presente 18.8.2000.	deliberazione diverrà	esecutiva ai sensi del	3° comma c	dell'art.134 de	el D.Lgs.	n.267 del
Lì,						
			IL S	EGRETARIO	O COMU	NALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 31/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIERLUIGI MAROCCO